

Sentenza n. 408/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n. 771/2012

Repert. n. 807/2015 del 17/03/2015

N. R.G. 771/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 771/2012

B. [redacted] R. [redacted] -C. [redacted] C. [redacted] tra

ATTORE/I

e

E. [redacted] C. [redacted] S.R.L.
L. [redacted] A. [redacted]
M. [redacted] M. [redacted] M. [redacted]
N. [redacted] B. [redacted] S. [redacted] S.R.L.

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

B. [redacted] P. [redacted] DI V. [redacted] S. [redacted] C. [redacted] VA PER AZIONI

INTERVENUTO

Oggi 13 marzo 2015 ad ore 14.00 innanzi al dott. Annamaria Casadonte, sono comparsi:

Per B. [redacted] R. [redacted] -C. [redacted] C. [redacted] l'avv. [redacted] e oggi sostituito dall'avv. [redacted].

Per E. [redacted] C. [redacted] S.R.L. l'avv. [redacted]

Per L. [redacted] A. [redacted] l'avv. [redacted]

Per M. [redacted] M. [redacted] M. [redacted] l'avv. [redacted]

Per N. [redacted] B. [redacted] S. [redacted] S.R.L. nessuno è comparso.

Per BANCA P. [redacted] DI V. [redacted] S. [redacted] C. [redacted] VA PER AZIONI l'avv. [redacted]

[redacted] oggi sostituito dall'avv. [redacted]

I procuratori delle parti richiamano le conclusioni già precisate nel precedente verbale.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Annamaria Casadonte

GIURE.IT





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2012 promossa da:

BANCA R [REDACTED] - C [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

E [REDACTED] C [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

L [REDACTED] A [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

- CONVENUTI -

N [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]),

- CONVENUTO CONTUMACE -

BANCA P [REDACTED] DI V [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] VA PER AZIONI (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente processo trae origine dall'atto di citazione notificato il 3 febbraio 2012 da parte attrice a E [REDACTED] s.r.l. ed ai suoi fideiussori A [REDACTED] L [REDACTED], M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] e alla



società N. B. S. s.r.l. al fine di far accettare i tre atti di compravendita stipulati rispettivamente fra la convenuta E. C. s.r.l. e la N. B. S. in data 2 dicembre 2011 ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile sito nel Comune di Stintino (SS), il secondo stipulato fra i convenuti A. L. e la N. B. S. ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili siti nel Comune di Alseno, così come l'atto di compravendita stipulato fra i convenuti M. M. e N. B. S. e relativo al trasferimento della proprietà di beni immobili siti nel comune di Brescello, sono pregiudizievoli delle ragioni creditorie dell'attrice e possono essere dichiarati inefficaci nei confronti della stessa.

2. A tal fine parte attrice esponeva di essere creditrice della società E. C. e dei fideiussori M. E. (procuratore della E. C.), di A. L. (moglie del M. E. e socia di E. C.), e di M. M. M. (figlio dei primi due e amministratore unico), in forza del saldo debitore del conto corrente n. 25172 e rispetto al quale questi ultimi si erano costituiti fideiussori.
3. Aggiungeva che in data 11 agosto 2011 era stato formalizzare un piano di rientro del debito con espressa adesione da parte dei fideiussori e che tuttavia a seguito del mancato rispetto del piano di rientro era stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo emesso in forma provvisoriamente esecutiva per il pagamento di euro 65.382,09.
4. Allegava, altresì, che a seguito di risultanze conclusive di indagini ipocatastali erano emersi i tre atti di trasferimento stipulati tutti in data 2 dicembre 2011 presso il medesimo notaio e con i quali la società debitrice ed i garanti avevano disposto di tutti i beni immobili costituenti la garanzia patrimoniale per i creditori. Era stato altresì accertato che nella società terza acquirente dei beni immobili N. B. S. la carica di amministratore era stata sino al 30 novembre 2011, cioè due giorni prima dei suddetti atti dispositivi, rivestita dal signor M. E. il quale, dopo la cessazione era stato sostituito dal signor T. A. il quale, a sua volta, rivestiva d'anni la carica di procuratore di E. C. (dal 24.11.2003).
5. Riteneva parte attrice che tutto ciò consentisse di ravvisare inequivocabilmente i presupposti della azione revocatoria essendo stato provato sia il credito che *l'eventus damni*, che il *consilium fraudis*.
6. A seguito della notifica dell'atto di citazione si è costituita anche la società E. C. ed i fideiussori A. L. e M. M. M., i quali hanno contestato la fondatezza delle domande revocatorie escludendo che fosse ravvisabile, in ragione dell'esistenza dell'ipoteca volontaria, dell'accollo intervenuto fra debitore e terzo acquirente e del contesto costituito dall'istanza di ammissione al concordato preventivo ex art. 160 l.fall. presentato il 23.5.2012, *l'eventus damni* invocato dalla banca creditrice.
7. Con atto depositato il 6 dicembre 2012 si è costituita anche la terza intervenuta Banca P. di V. s.p.a. che ha svolto atto di intervento volontario ex articolo 105 c.p.c. al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dai fideiussori ed aventi ad oggetto gli immobili siti in Alseno (PC) e quelli siti in Brescello (RE).
8. In data 28 febbraio 2013 il processo veniva interrotto a seguito di emissione di sentenza numero 100/2012 di fallimento pronunciata dal tribunale di Parma. Successivamente a seguito di ricorso depositato il 24 maggio 2013 il giudizio veniva riassunto e dopo qualche rinvio in relazione alla prospettata possibilità di accordo transattivo, appalesatasi l'impossibilità di arrivare ad un accordo, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale, all'esito della quale è stata emessa la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .



9. Le domande revocatorie proposte da parte attrice sono revocate. ^{Reputate. 807/2015 del 17/06/2015} Dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabile l'esistenza del credito di parte attrice ma anche l'esistenza del pregiudizio che gli atti dispositivi aventi ad oggetto gli unici beni immobili costituenti la garanzia patrimoniale, hanno posto in essere nei confronti del creditore. Parimenti deve ritenersi provato che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio che gli atti dispositivi arrecavano alle ragioni creditorie sia in considerazione della natura dell'accollo interno contenuto nell'atto dispositivo, sia in considerazione dell'identità personale dell'amministratore unico della società acquirente che in quanto procuratore da tantissimi anni della società venditrice e comunque legato da anni alle persone coinvolte negli atti dispositivi, certamente si doveva ritenere al corrente della critica situazione economica in cui versava E. C. [redacted].
10. Ne deriva pertanto che gli atti dispositivi posti in essere il 2 dicembre 2011 così come meglio specificati nell'atto di citazione debbono essere dichiarati inefficaci nei confronti della Banca R. [redacted] - C. [redacted] C. [redacted].
11. Alla stessa conclusione deve giungersi in relazione alla domande revocatorie del terzo intervenuto, creditore in forza del contratto di apertura del conto corrente n. 267/751505 stipulato il 24.11.2010 potendosi formulare le medesime considerazioni in ordine ai requisiti della richiesta declaratoria di inefficacia, seppur limitatamente agli atti dispositivi riguardanti gli immobili siti in Alseno e in Brescello.
12. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione principio di soccombenza parte convenuta va condannata in solido alla rifusione delle spese di lite di parte attrice e della terza intervenuta così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara l'inefficacia nei confronti di Banca R. [redacted] - C. [redacted] C. [redacted] de:
- 1) l'atto di compravendita stipulato tra i convenuti E. C. [redacted] s.r.l. e N. B. [redacted] S. [redacted] s.r.l. in data 2 dicembre 2011, rep. 17.421/6831 a ministero notaio Dott. [redacted], trascritto in data 5 dicembre 2011, relativo al trasferimento della proprietà di bene immobile sito nel Comune di Stintino, località Punta de su Torrione, così censito: foglio [redacted], particella [redacted], sub [redacted], categoria A/2, Classe I, consistenza quattro vani, rendita euro 475,14;
 - 2) atto di compravendita stipulato fra i convenuti A. L. [redacted] e N. B. [redacted] S. [redacted] s.r.l. in data 2 dicembre 2011, rep. 17.423/6833 a ministero notaio Dott. [redacted], trascritto in data 5 dicembre 2011, relativo al trasferimento della proprietà di bene immobile sito nel Comune di Alseno (PC) [redacted], così censiti: foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria [redacted], consistenza 3 vani, l'abitazione civile; foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria C/6, 19 mq, rimessa;
 - 3) atto di compravendita stipulato fra i convenuti M. [redacted], M. [redacted], M. [redacted] e N. B. [redacted] S. [redacted] s.r.l. in data 2 dicembre 2011, rep. 17.422/6832 a ministero notaio Dott. [redacted], trascritto in data 5 dicembre 2011, relativo al trasferimento della proprietà di bene immobile sito nel Comune di Brescello, [redacted], così censiti: foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria A/3, consistenza 5,5 vani, l'abitazione economica; foglio [redacted], mappale [redacted], sub [redacted], categoria C/6, 14 mq, rimessa;
- b) dichiara l'inefficacia nei confronti di Banca P. [redacted] di V. [redacted] s. Co. [redacted] per Azioni de:



- 1) atto di compravendita stipulato fra i convenuti A. [redacted] e B. [redacted] s.r.l. in data 2 dicembre 2011, rep. 17.423/6833 a ministero notaio Dott. [redacted], trascritto in data 5 dicembre 2011, relativo al trasferimento della proprietà di bene immobile sito nel Comune di Alseno (PC) [redacted], così censiti: foglio [redacted] mappale [redacted], sub [redacted], categoria A/2, consistenza 3 vani, l'abitazione civile : foglio [redacted] mappale [redacted], sub [redacted], categoria C/6, 19 mq, rimessa;
- 2) atto di compravendita stipulato fra i convenuti M. [redacted] M. [redacted] M. [redacted] e N. [redacted] B. [redacted] S. [redacted] s.r.l. in data 2 dicembre 2011, rep. 17.422/6832 a ministero notaio Dott. [redacted], trascritto in data 5 dicembre 2011, relativo al trasferimento della proprietà di bene immobile sito nel Comune di Brescello, [redacted], così censiti: foglio [redacted] mappale [redacted], sub [redacted], categoria A/3, consistenza 5,5 vani, l'abitazione economica: foglio [redacted] mappale [redacted], sub [redacted], categoria C/6, 14 mq, rimessa;
- c) condanna parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice ed alla terza intervenuta le spese di lite, che si liquidano per parte attrice in € 6500,00 per compensi, € 1661,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute e per parte intervenuta in euro € 6500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

REGGIO EMILIA, 13 marzo 2015

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte

